

PEC

Il servizio di posta elettronica certificata

Il presente lavoro si propone di illustrare le principali caratteristiche del nuovo servizio di posta elettronica certificata, che rappresenta uno dei sistemi di comunicazione elettronica tra i più innovativi attualmente a disposizione e che consiste in un sistema di e-mail in grado di rilasciare ai mittenti una ricevuta elettronica, con valenza legale, attestante l'invio e la consegna al destinatario dei documenti informatici spediti via Internet.

Il servizio è regolato dal D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, mentre il Decreto del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'Innovazione e le Tecnologie, 2 novembre 2005 disciplina le regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della Posta Elettronica Certificata (PEC).

a cura di **Roberta Aiolfi e Valerio Artina** - Dottori Commercialisti in Bergamo

La posta elettronica certificata (PEC), come l'e-mail di comune utilizzo, viaggia attraverso Internet e permette di inviare messaggi contenenti file di qualsiasi tipo (testi, immagini, video, ecc.).

Il regolamento recante le disposizioni per l'utilizzo della **posta elettronica certificata** è contenuto nel **Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68**, in vigore dal **13 maggio 2005**; il Decreto del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'Innovazione e le Tecnologie, 2 novembre 2005 disciplina invece le **regole tecniche per la formazione**, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della Posta Elettronica Certificata (PEC). Con l'entrata in vigore delle norme tecniche disciplinanti il funzionamento della PEC è ora possibile utilizzare **messaggi e-mail** che avranno **valore a tutti gli effetti di legge** e, pertanto, potranno essere assimilati alla **raccomandata con ricevuta di ritorno**, che, fino ad oggi, rappresentava il mezzo maggiormente utilizzato dai contribuenti per avere certezza di ricezione da parte del destinatario della comunicazione inviata.

Infatti, con la certificazione del messaggio inviato con il sistema di PEC il mittente riceve dal gestore di posta una ricevuta che costituisce prova legale dell'avvenuta spedizione del messaggio e dell'eventuale allegata documentazione.

I soggetti che interagiscono con il sistema di posta elettronica certificata

Le imprese possono dichiarare esplicitamente di voler usufruire del servizio di posta elettronica certificata nei rapporti tra loro intercorrenti al momento dell'iscrizione presso il registro delle imprese; la dichiarazione in tal senso, che obbliga solo il dichiarante, può essere revocata in qualsiasi momento.

La suddetta **dichiarazione** può essere resa anche attraverso l'utilizzo di **mezzi informatici** (con l'apposizione della firma digitale di cui al D.P.R. n. 445/2000, art. 1, comma 1, lettera n).

Al momento della dichiarazione i soggetti che intendono avvalersi del servizio di PEC devono indicare l'indirizzo di posta elettronica, valido per gli effetti giuridici, sia per i rapporti con le pubbliche amministrazioni, sia per i rapporti con i privati.

Il servizio di PEC è fornito esclusivamente dai Gestori di Posta Elettronica Certificata.

I mittenti ed i destinatari (pubblici o privati) che intendono fruire del servizio di Posta Elettronica Certificata devono, quindi necessariamente, rivolgersi ad uno dei gestori di Poste elettronica Certificata iscritti nell'elenco tenuto dal CNIPA (Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione).

Nota bene - Il CNIPA opera presso la Presidenza del Consiglio per l'attuazione delle politiche del Ministero per l'Innovazione e le Tecnologie e svolge funzioni di vigilanza e controllo nel rispetto delle prescrizioni previste dal D.P.C.M. 2 novembre 2005, inoltre provvederà a tenere l'elenco dei gestori di servizi di PEC.

I gestori di PEC, mediante l'apposizione della firma, agiscono in qualità di garanti della spedizione del messaggio di posta elettronica certificata (cfr. Tavola n. 1).

I Gestori di Posta Elettronica Certificata

A fare da garante dell'avvenuta consegna dell'e-mail saranno i gestori di posta iscritti in un apposito elenco tenuto dal Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA).

Precisazioni - Il servizio di PEC può essere esercitato in Italia anche da gestori del servizio stabiliti in altri stati membri dell'Unione europea che, conformemente alla legislazione dello stato membro di riferimento, soddisfino le formalità e i requisiti di cui all'art. 14, D.P.R. n. 68/2005 e le regole tecniche stabilite dal D.M. del 2 novembre 2005. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco dei gestori di PEC nel nostro paese, il gestore straniero deve comunicare, in via preventiva, l'intenzione di voler fornire il servizio di PEC in Italia al CNIPA e deve fornire le informazioni utili per la verifica dei requisiti; tale comunicazione costituisce domanda di iscrizione nell'elenco di gestori di posta elettronica certificata del nostro paese.

Dal punto di vista della natura giuridica i privati che presentano domanda di iscrizione nell'elenco dei gestori di PEC al CNIPA devono essere costituiti

in forma di società di capitali ed avere capitale sociale interamente versato non inferiore ad un milione di Euro.

Il D.P.R. n. 68/2005, al fine di garantire la correttezza e serietà del servizio, data l'importanza legale dei documenti che verranno spediti tramite la PEC, stabilisce al comma 6 dell'art. 14 che il gestore del servizio di PEC deve avere requisiti specifici in grado di attestare la propria affidabilità e le competenze tecniche del personale addetto al servizio (Tavola n. 2).

Inoltre il Ministero delle innovazioni e delle tecnologie ha specificato che i gestori di posta elettronica devono essere in grado di offrire ai propri clienti determinati livelli di servizio, in modo da consentire un'adeguata gestione del sistema di posta e da garantire standard qualitativi affidabili ai mittenti ed ai destinatari dei messaggi (cfr. articolo 12, D.P.C.M. 2 novembre 2005 elenco dei livelli di servizio che i gestori di PEC sono tenuti a rispettare).

La domanda di iscrizione nell'elenco dei Gestori di PEC

Le modalità di accreditamento all'elenco pubblico dei gestori di posta elettronica certificata, sono contenute nella Circolare CNIPA n. 49, del 24 novembre 2005.

La domanda, oltre ad indicare la denominazione o la ragione sociale, la sede legale e l'indicazione del rappresentante legale della società, deve essere corredata dei relativi allegati (Tavola n. 3).

La **domanda** correlata degli allegati necessari può:

TAVOLA N. 1 - SOGGETTI DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)




TAVOLA N. 2 - I REQUISITI SPECIFICI RICHIESTI AL GESTORE DI PEC

I REQUISITI (comma 6, art. 14 del D.P.R. n. 68/2005):

- a) dimostrare affidabilità organizzativa e tecnica necessarie per svolgere il servizio di posta elettronica certificata;
- b) impiegare personale dotato delle conoscenze specifiche, dell'esperienza e delle competenze necessarie per i servizi forniti, in particolare della competenza a livello gestionale, della conoscenza specifica nel settore della tecnologia della posta elettronica e della dimestichezza con procedure di sicurezza appropriate;
- c) rispettare le norme e le regole tecniche del D.P.R. n. 68/2005;
- d) applicare procedure e metodi amministrativi e di gestione adeguati a tecniche consolidate;
- e) utilizzare per la firma elettronica dispositivi che garantiscono la sicurezza delle informazioni gestite in conformità ai criteri riconosciuti in ambito Europeo ed Internazionale;
- f) adottare adeguate misure per garantire l'integrità e la sicurezza del servizio di posta elettronica certificata;
- g) prevedere servizi di emergenza che assicurano in ogni caso il completamento della trasmissione;
- h) fornire, entro i dodici mesi dall'iscrizione nell'elenco dei gestori di posta elettronica certificata, dichiarazione di conformità del proprio sistema di qualità alle norme ISO9000, successive evoluzioni o a norme equivalenti, relativa al processo di erogazione di posta elettronica certificata;
- i) fornire copia di una polizza assicurativa di copertura dei rischi dell'attività e dei danni causati a terzi.

TAVOLA N. 3 - I DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO DEI GESTORI DI PEC

- a) una copia autentica dell'atto costitutivo della società;
- b) una copia dello statuto sociale aggiornato, rilasciato dalla competente Camera di commercio;
- c) il certificato di iscrizione nel registro delle imprese, con dicitura antimafia, rilasciato in data non anteriore a novanta giorni rispetto alla data di presentazione della domanda;
- d) una dichiarazione rilasciata dall'organo preposto al controllo o dal soggetto incaricato della revisione contabile ai sensi della normativa vigente - in data non anteriore a trenta giorni rispetto alla data di presentazione della domanda - attestante l'entità del capitale sociale versato, nonché l'ammontare e la composizione del patrimonio netto;
- e) un prospetto della situazione patrimoniale, predisposto e approvato dall'organo amministrativo, di data non anteriore a centottanta giorni rispetto a quella di presentazione della domanda;
- f) una relazione dell'organo preposto al controllo, o del soggetto incaricato della revisione contabile, redatta ai sensi della normativa vigente, sulla situazione patrimoniale;
- g) documentazione equivalente a quella prevista ai punti precedenti, legalizzata ai sensi dell'articolo 33 del Testo unico (sono tenute a questo adempimento le società costituite all'estero ed aventi sede in Italia);
- h) un elenco nominativo che rechi l'indicazione del/dei rappresentante/i legale/i, dei componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo;
- i) una copia della polizza assicurativa - o certificato provvisorio impegnativo - stipulata per la copertura dei rischi derivanti dall'attività e dagli eventuali danni causati a terzi, rilasciata da una società di assicurazione abilitata ad esercitare nel campo dei rischi industriali a norma delle vigenti disposizioni;
- l) una copia dell'ultimo bilancio, e relativa certificazione, se la società è stata costituita da più di un anno;
- m) una dichiarazione, rilasciata dal presidente della società, attestante la composizione dell'azionariato;
- n) una copia del manuale operativo, sottoscritto da un soggetto munito di potere di firma;
- o) una copia del piano per la sicurezza, sottoscritto e siglato in ogni foglio, da un soggetto munito di potere di firma;
- p) una relazione sulla struttura organizzativa, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, che contenga: l'elenco del personale addetto all'erogazione del servizio, i compiti allo stesso affidati, i ruoli rivestiti, i requisiti di competenza ed esperienza di ciascun addetto e le mansioni svolte;
- q) una dichiarazione di piena disponibilità a consentire l'accesso di incaricati del CNIPA presso le strutture dedicate all'erogazione del servizio di posta elettronica certificata, al fine di poter verificare la rispondenza delle stesse ai requisiti tecnici, organizzativi e funzionali di cui alla documentazione allegata alla domanda;
- r) una descrizione delle caratteristiche dei dispositivi sicuri utilizzati per la creazione della firma delle ricevute, degli avvisi e delle buste di trasporto;
- s) una dichiarazione d'impegno a comunicare al CNIPA ogni eventuale variazione intervenuta rispetto a quanto dichiarato nella domanda di iscrizione;
- t) una descrizione delle modalità operative del servizio, con riferimento all'implementazione delle regole tecniche.

- essere **sottoscritta dal legale rappresentante** della società e consegnata a mano o inviata in plico chiuso, con l'indicazione del mittente, al CNIPA, Via Isonzo 21/b, 00198 Roma;

oppure

- essere **predisposta in formato elettronico**, utilizzando la sottoscrizione con firma digitale, ed inviata alla casella di posta elettronica **cnipadir@cert.cnipa.it**.

L'istruttoria delle domande di iscrizione viene condotta dal CNIPA; il compito dell'organo è quello di verificare la regolarità della documentazione prodotta, e, qualora sia necessario, procedere con una integrazione di istruttoria per documentazione incompleta al fine di autorizzarne l'iscrizione nell'elenco dei gestori di PEC.

Il manuale operativo e il piano di sicurezza da allegare alla domanda di iscrizione

Ai fini della valutazione della domanda di iscrizione, particolare attenzione è data al **manuale operativo** di cui all'art. 23 del Decreto 2 novembre 2005, che esplicita le regole generali e le procedure informatiche adottate dal gestore di PEC per la prestazione del servizio. Tale manuale deve essere pubblicato sul sito del gestore in modo da permetterne la consultazione ai potenziali clienti del servizio, agli utenti ed ai loro corrispondenti.

Il gestore deve fornire, all'atto della presentazione della domanda al CNIPA, le indicazioni riguardo il manuale operativo ed il responsabile dello stesso.

Il manuale, formato da un numero di pagine che può variare da un minimo di cinquanta ad un massimo di cento, deve contenere tutte le indicazioni per accedere al servizio, le condizioni e gli standard tecnologici e di sicurezza applicati dal gestore; inoltre deve contenere tutte le definizioni, le abbreviazioni e i termini tecnici che figurano nel manuale stesso e nella fasi della procedura. Nel manuale devono, infine, essere elencati gli obblighi e le responsabilità del gestore e le eventuali limitazioni agli indennizzi per l'utente in caso di danni.

Il piano di sicurezza, corredato delle relative procedure attinenti all'organizzazione e all'attuazione

dello stesso, deve essere consegnato in busta sigillata indicante la dicitura «Piano per la sicurezza-versione del ... (con indicazione della data)».

Il piano di sicurezza deve fornire:

- **indicazione** sui dispositivi di sicurezza installati dal gestore;
- la **procedura** di conservazione delle copie e dei dati;
- le **soluzioni** previste in caso di arresti del sistema;
- **l'analisi** dei rischi e un piano di gestione degli stessi;
- la **struttura logistica** dell'organizzazione e le relative modalità operative, con inclusione di una mappa dell'allocatione degli impianti, dei servizi e degli uffici allocati negli immobili che fanno parte della struttura.

Il funzionamento del sistema di posta elettronica certificata

Il funzionamento del servizio di PEC non si differenzia dal normale funzionamento dell'e-mail, se non per la gestione delle ricevute collegate al messaggio originale ed ai dati di certificazione:

- **firma elettronica** certificata dai gestori come, disposto dall'art. 1, D.P.R. del n. 445/2000;
- **indicazione temporale** di riferimento opponibile ai terzi.

Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore.

I sistemi di gestione di PEC, durante i passaggi intermedi dal mittente al destinatario finale, anche nel caso in cui il mittente ed il destinatario appartengono allo stesso dominio di posta elettronica certificata, generano dei messaggi specifici (conformi allo standard internazionale S/MIME) elaborati in base alla tipologia di messaggio e distinti in tre categorie: **le ricevute, gli avvisi e le buste** (Tabola n. 4).

Con la certificazione delle fasi del servizio di PEC il

mittente riceve dal gestore di posta una ricevuta, che costituisce prova legale dell'avvenuta spedizione del messaggio e dell'eventuale documentazione allegata.

Ai fini della validità della trasmissione e della ricezione del messaggio di Posta Elettronica Certificata vengono rilasciate, rispettivamente:

1. **ricevuta di accettazione**, proveniente dal proprio gestore di posta, che attesta l'avvenuto invio della mail (l'attestazione riguarda anche la presenza di eventuali allegati inoltrati insieme alla mail certificata);
2. **ricevuta di presa in carico** che attesta il passaggio di responsabilità dall'utente al gestore;
3. **ricevuta di avvenuta consegna completa, breve, sintetica** proveniente dal gestore di posta del destinatario, che certifica che quest'ultimo abbia ricevuto la comunicazione. Tale certificazione sarà resa nel momento in cui il destinatario avrà disponibilità del messaggio (ossia al momento del ricevimento), indipendentemente dal fatto che egli lo abbia letto o meno.

Gli avvisi generati dal sistema di posta elettronica certificata possono essere:

- a) **avviso di non accettazione** (per eccezioni formali o virus informatici);
- b) avviso di mancata consegna (per il superamento dei tempi massimi previsti o per virus informatici);

in caso di un'eventuale mancata ricezione da parte del destinatario il gestore di posta del destinatario informerà il mittente qualora entro 24 ore non sarà riuscito ad effettuare la consegna del messaggio;


c) avviso di rilevazione di virus informatici.

Le tipologie di buste create dal sistema possono essere:

- a) **busta di trasporto** (contenente il messaggio originario, i dati di certificazione e la firma del gestore);
- b) **busta di anomalia** (contenente il messaggio errato e la firma del gestore).

Tutte le tipologie di messaggi generati dal sistema PEC sono **sottoscritti dai gestori di posta elettronica** certificata mediante la firma. I certificati di firma di cui il gestore deve disporre ai fini della validità della certificazione del messaggio sono rilasciati dal CNIPA al momento dell'iscrizione nell'elenco pubblico dei gestori di posta elettronica certificata e sino ad un numero massimo di dieci firme per ciascun gestore (ai sensi dell'art. 7 del D.P.C.M. 2 novembre 2005 è prevista la possibilità di richiedere un numero di certificati di firma superiore a 10 da parte dei Gestori). Il percorso dal mittente al destinatario finale del messaggio di PEC è di seguito schematizzato attraverso una sequenza che illustra le fasi del passaggio dal mittente al rispettivo gestore e dal gestore del destinatario al destinatario

TAVOLA N. 4 - TIPOLOGIE DI MESSAGGI



stesso ed inoltre evidenzia i momenti in cui il servizio di PEC genera le tre tipologie di ricevute descritte in precedenza (Tavola n. 5).

In caso di un'eventuale mancata ricezione da parte del destinatario il gestore di posta del destinatario informerà il mittente qualora entro 24 ore non sia riuscito ad effettuare la consegna del messaggio.

Inoltre, i gestori sono tenuti (non obbligati) a verificare che il messaggio di posta elettronica non sia contagiato da virus e ad adottare i comportamenti disciplinati all'art. 12 del D.P.R. 68/2005 (Tavola n. 6).

Il D.P.R. n. 68/2005 stabilisce, anche, una valida soluzione per l'eventuale **smarrimento delle rice-**

TAVOLA N. 5 - SCHEMA FUNZIONALE DELLA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA





TAVOLA N. 6 - IL COMPORTAMENTO DA ADOTTARE IN CASO DI MESSAGGI CONTAGIATI DA VIRUS INFORMATICI



vute; infatti, un apposito archivio informatico custodito dai gestori di posta elettronica certificata, ha il compito di conservare, per un periodo di trenta mesi, le tracce informatiche caratterizzate dallo stesso valore giuridico.

Nel caso in cui ci siano problemi nella consultazione dei messaggi notificati, potrà essere richiesta una copia al gestore di posta.

I Professionisti e l'utilizzo della PEC

L'avvento della Posta Elettronica Certificata, oltre a rivoluzionare il sistema di comunicazioni tra le imprese, tra queste e la pubblica amministrazione, porterà cambiamenti anche nella gestione delle comunicazioni per i professionisti. La PEC può essere utilizzata, infatti, anche in ambito processuale. L'uso della firma elettronica e l'invio attraverso la Posta Elettronica Certificata conferisce al messaggio valore ufficiale di notificazione (la casella di Posta Elettronica Certificata consente la trasmissione di documenti sottoscritti aventi piena validità giuridica ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

I commercialisti oltre ad avere un vantaggio nella gestione delle **comunicazioni ufficiali** con le Pubbliche Amministrazioni e con il Fisco, potranno spedire e ricevere con il servizio di PEC le **fatture elettroniche**, per le quali è necessario dimostrare che il documento sia stato effettivamente spedito riducendo i tempi e migliorando i rapporti con i clienti.

Le pubbliche amministrazioni e l'utilizzo della PEC

L'impiego della posta elettronica certificata facilita l'attuazione del cambiamento culturale ed organizzativo della Pubblica Amministrazione e risponde alle esigenze di competitività del Paese che si presentano a livello nazionale ed internazionale. Le Pubbliche Amministrazioni possono svolgere autonomamente l'attività di gestore di posta elettronica certificata, rispettando in ogni caso le stesse regole tecniche e di sicurezza previste dalla normativa.

Il Governo ha già finanziato diversi progetti di sperimentazione finalizzati alla diffusione della posta elettronica certificata quale mezzo di comunicazio-

ne in grado di favorire e rendere più rapido e sicuro il dialogo tra le amministrazioni e tra queste e i cittadini (esempio il programma P@P, approvato dal comitato dei Ministri per la società dell'informazione a marzo 2003 ed avente come obiettivo generale quello di massimizzare i benefici derivanti dall'utilizzo delle comunicazioni elettroniche nella Pubblica Amministrazione).

Novità - L'Agenzia delle Entrate ha emanato il provvedimento 22 dicembre 2005 (in G.U. 10 gennaio 2006 n. 7), in attuazione delle disposizioni in tema di accertamento tributario contenute nell'art. 32, terzo comma, D.P.R. n. 600/1973 e nell'art. 51, quarto comma, D.P.R. n. 633/1973. Il provvedimento in parola contiene le modalità di trasmissione telematica delle richieste e delle risposte, nonché dei dati, notizie e documenti in esse contenuti con riferimento all'utilizzo del sistema di posta elettronica certificata (PEC) nello scambio di informazioni tra enti accertatori ed intermediari finanziari.

A decorrere dal **1° marzo 2006**, le richieste inoltrate ai sensi dei suddetti articoli (da parte dell'Agenzia delle Entrate, del Corpo della guardia di Finanza, ecc.) per esigenze di accertamento o di indagine, e le risposte da parte degli operatori finanziari (quali Banche, società Poste italiane S.p.a., intermediari finanziari, ecc.), relative alle informazioni e ai servizi prestati ai propri clienti, devono essere trasmesse con il sistema di posta elettronica certificata.

Vantaggi dell'utilizzo della PEC

L'impiego della posta elettronica certificata sia nelle comunicazioni tra i privati e tra i privati e la Pubblica Amministrazione, sia tra le sole Pubbliche Amministrazioni, apporterà notevoli risparmi, non solo in termini di tempo, ma anche e soprattutto, in termini economici. Il costo della e-mail è infatti notevolmente inferiore rispetto all'utilizzo del servizio di posta cartacea anche perché il costo delle e-mail non è calcolato in base alle dimensioni dei documenti inviati, come avviene per le raccomandate tradizionali, il cui costo è proporzionale al peso dei documenti. Inoltre oltre alla sicurezza della comunicazione e alla rintracciabilità del messaggio, anche alle e-mail certificate viene riconosciuto il valore legale, che le rende **opponibili nei confronti di terzi**.